



CONI

Copia Conforme all'originale  
 Segreteria Organi Collegiali  
 Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 85

del 27 MAR. 2023

**Oggetto:** Federazione Italiana Golf (FIG) – approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di atleti professionisti di golf con i relativi allegati e il Regolamento disciplinare Agenti Sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:

Consegnata il: \_\_\_\_\_

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

*[Handwritten signature]*



Deliberazione n. 85  
Riunione del 27 MAR. 2023

- VISTI** il Regolamento degli Agenti Sportivi e il Regolamento disciplinare degli Agenti sportivi del CONI
- VISTO** lo Statuto e il Regolamento Organico della Federazione Italiana Golf;
- VISTA** la nota del 22 marzo 2023 con la quale la Federazione Italiana Golf ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di atleti professionisti di golf con i relativi allegati e il Regolamento disciplinare Agenti Sportivi, entrambi deliberati dal Consiglio federale con il provvedimento n. 131 del 16 marzo 2022 ed emendati, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con le delibere d'urgenza n. 34 del 25 gennaio 2023, successivamente ratificata dal Consiglio federale con il provvedimento n. 75 del 22 febbraio 2023, e n. 41 del 21 marzo 2023;
- RILEVATO** che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale e al Regolamento Organico, al Regolamento Agenti Sportivi e al Regolamento disciplinare degli Agenti Sportivi del CONI, e alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

### DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di atleti professionisti di golf con i relativi allegati e del Regolamento disciplinare Agenti Sportivi della Federazione Italiana Golf (FIG), entrambi deliberati dal Consiglio federale con provvedimento n. 131 del 16 marzo 2022 ed emendati, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con le delibere d'urgenza n. 34 del 25 gennaio 2023, successivamente ratificata dal Consiglio federale con il provvedimento n. 75 del 22 febbraio 2023, e n. 41 del 21 marzo 2023.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini



## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI ATLETI PROFESSIONISTI DI GOLF**

### **Ambito di applicazione e definizioni**

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei Decreti Legislativi 13/2013 e 15/2016, disciplina, in conformità al Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (di seguito Regolamento CONI), l'attività dell'Agente Sportivo abilitato in ambito golfistico (di seguito Agente), il quale mette in relazione due o più soggetti ai fini:

- i) della costituzione, della modificazione o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica;
- ii) del tesseramento dei professionisti presso la FIG.

Il presente Regolamento si aggiunge e si integra con il Regolamento CONI e con tutti i Regolamenti federali che sono e rimangono norme a cui tutti i soggetti che operano all'interno della FIG devono far riferimento. Al superiore Regolamento CONI si rimanda per tutto quanto non specificato di seguito.

Presso la FIG sono all'uopo istituiti:

- il Registro federale degli Agenti di atleti professionisti di golf (di seguito "*Registro federale*")
- la Commissione federale Agenti Sportivi (di seguito "*Commissione*")
- il Registro dei Contratti di mandato.

Per tutte le altre definizioni si fa rinvio al Regolamento CONI.

Solo gli Agenti iscritti nel Registro CONI degli Agenti Sportivi (di seguito Registro CONI) e nel Registro federale potranno qualificarsi come: "*Agenti autorizzati FIG*". Gli Agenti iscritti nel Registro hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti del CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Golf nonché i provvedimenti e le decisioni federali.

### **Art. 1 Regole generali**

1. L'Agente che ha ricevuto il mandato di contratto o l'incarico è l'unica persona fisica riconosciuta dalla FIG per promuovere e tutelare gli interessi del proprio assistito.

2. L'attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'Agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della legislazione civilistica vigente.

3. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e strumentali;
- b) i soci Agenti devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad Agenti abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;



- d) l'attività di altri soggetti non in possesso del titolo abilitativo deve essere limitata alle sole funzioni amministrative;
- e) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi analogo oggetto sociale.

4. L'elenco dei collaboratori, la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali devono essere depositati presso la Commissione al momento dell'iscrizione. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

## **Art. 2 Il Registro federale degli Agenti Sportivi**

1. Il Registro federale degli Agenti Sportivi si articola in:

- a) sezione Agenti Sportivi abilitati ad operare nell'ambito federale;
- b) sezione Agenti Sportivi stabiliti (di seguito Agenti stabiliti);
- c) elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;
- d) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, e diverso dalla censura;
- e) elenco delle società di cui almeno un socio sia agente sportivo, con l'indicazione di tutti i soci, anche se non agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- f) elenco degli agenti sportivi domiciliati e delle persone giuridiche attraverso cui è eventualmente organizzata l'attività ai sensi dell'art.19 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative;
- h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio;
- i) sezione annotazioni.

2. Ciascuna sezione del Registro federale deve indicare:


- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata e recapiti telefonici dell'iscritto;
- b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale;
- c) numero del tesserino identificativo rilasciato dal CONI;
- d) se l'attività è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali;
- e) nel caso di attività svolta attraverso una società di persone o di capitali: nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
- f) eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione CONI e/o della Commissione federale degli Agenti

3. Il Registro contiene altresì l'elenco delle Società costituite dagli Agenti iscritte ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento CONI

## **Art. 3 Requisiti soggettivi e iscrizione al Registro federale**

1. Possono iscriversi al Registro federale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;



b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;

c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;

d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;

f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;

h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione Italiana Golf ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;

i) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;

j) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);

k) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18 del Regolamento Agenti Sportivi CONI;

l) aver stipulato una polizza di rischio professionale;

m) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria di cui all'art. 4, comma 4;

n) non essere sottoposti a provvedimento di annotazione secondo quanto stabilito al successivo art.13, comma 6


2. Gli Agenti stabiliti sono iscritti nella sezione Agenti stabiliti, di cui all'art.2, comma 1, lett.b), previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal precedente comma, che deve essere documentato da specifica e completa certificazione rilasciata dalla Federazione di provenienza. In caso di mancato possesso di tutti i requisiti, la FIG respingerà la richiesta dell'Agente.

3. L'agente deve stipulare polizza assicurativa di cui al precedente comma 1 lett. l) a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare di cui all'iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'agente deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa al momento dell'assunzione del mandato, anche secondo quanto definito dalla federazione sportiva nazionale di riferimento ai sensi dell'art.21, comma 7, lett. e) del Regolamento Agenti Sportivi CONI.

#### **Art. 4 Modalità di iscrizione al Registro federale per gli Agenti Sportivi**

1. La richiesta di iscrizione al Registro federale avviene mediante apposita domanda redatta secondo il modello di cui all'allegato A, accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche redatta secondo il modello di cui all'allegato B con la quale l'agente sportivo dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dal precedente art. 3, e deve essere indirizzata alla Commissione, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [federgolf@pec.it](mailto:federgolf@pec.it) o, in caso di impossibilità, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a F.I.G. – Federazione Italiana Golf - Commissione federale Agenti Sportivi – Viale Tiziano 74 00196 Roma; farà fede la ricevuta di consegna in caso di spedizione tramite PEC o, in caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale dell'Ufficio postale accettante.

In ogni caso, nella domanda di iscrizione, l'Agente indica l'indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere ogni comunicazione inerente alla sua posizione.



2. Con la domanda di iscrizione, l'Agente si impegna a rispettare ogni normativa applicabile e, pertanto, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive della FIG, del CONI e degli organismi sovraordinati, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CONI.

3. Il candidato che ha superato la prova speciale di esame, ai fini dell'iscrizione nel Registro federale, dovrà inoltre sottoscrivere il "Codice di Condotta Professionale" degli Agenti Sportivi FIG pubblicato sul sito federale.

4. L'iscrizione al Registro federale è subordinata al versamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) quale contributo annuale per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale.

Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale "iscrizione al Registro degli Agenti Sportivi di golf per l'anno....." ed il nominativo dell'Agente richiedente, tramite bonifico bancario effettuato a favore della Federazione Italiana Golf - **IBAN: IT61 A056 9603 2150 0000 5340 X01** – Banca Popolare di Sondrio Filiale: 153 ROMA - AG. 15 **BIC/SWIFT: POSOIT2107Q**  
**BIC/SWIFT SEDE: POSOIT22.**

Il richiedente deve, inoltre, allegare alla domanda di iscrizione la distinta di pagamento dei diritti di segreteria per l'iscrizione.

5. Pervenuto il pagamento, la FIG provvede all'iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi entro venti (20) giorni dall'istanza dell'interessato, rilasciando all'agente apposito certificato di avvenuta iscrizione.

6. Per integrare eventuali carenze documentali, la Commissione invierà una comunicazione all'Agente contenente l'indicazione del termine perentorio di quindici (15) giorni entro il quale fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.

7. Con la domanda di iscrizione l'Agente si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati e a sottoscrivere il Codice di condotta professionale.

8. L'iscrizione al Registro federale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) a decorrere dalla data della comunicazione da parte della Commissione di approvazione della domanda, salvo rinnovo secondo le modalità descritte all'art. 6.

### **Art. 5 Modalità di iscrizione al Registro federale per gli Agenti Sportivi stabiliti**

#### **1. Cittadini comunitari "abilitati"**

I cittadini U.E. abilitati in altro Stato membro dell'Unione Europea all'esercizio dell'attività di Agente possono chiedere alla Commissione di essere iscritti all'apposita sezione del Registro federale.

#### **2 Procedura**

**2.1** La richiesta di iscrizione al Registro federale avviene mediante apposita domanda redatta secondo il modello di cui all'allegato A, accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche redatta secondo il modello di cui all'allegato B con la quale l'agente sportivo dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dal precedente art. 3, e deve essere indirizzata alla Commissione, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [federgolf@pec.it](mailto:federgolf@pec.it) o, in caso di impossibilità, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a F.I.G. – Federazione Italiana Golf - Commissione federale Agenti Sportivi – Viale Tiziano 74 00196 Roma; farà fede la ricevuta di consegna in caso di spedizione tramite PEC o, in caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale dell'Ufficio postale accettante. In ogni caso, nella domanda di iscrizione, l'Agente stabilito indica l'indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere ogni comunicazione inerente alla sua posizione. Il modulo è inderogabilmente accompagnato:

- a) dalla fotocopia di documento di identità del richiedente, attestante la sua nazionalità;
- b) dalla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3;



c) dalla distinta di pagamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) quale contributo annuale per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale “iscrizione al Registro federale degli Agenti Sportivi stabiliti di golf per l’anno.....” ed il nominativo dell’Agente stabilito richiedente, tramite bonifico bancario effettuato a favore della Federazione Italiana Golf - **IBAN: IT61 A056 9603 2150 0000 5340 X01** – Banca Popolare di Sondrio Filiale: 153 ROMA - AG. 15 **BIC/SWIFT: POSOIT2107Q**  
**BIC/SWIFT SEDE: POSOIT22;**

d) originale o copia conforme all’originale del titolo abilitativo conseguito presso la Federazione sportiva golfistica del paese di provenienza, nella quale l’attività di Agente stabilito è regolamentata.

**2.2** L’Agente stabilito, ai fini dell’iscrizione nel Registro federale, dovrà inoltre sottoscrivere il “Codice di Condotta Professionale” degli Agenti Sportivi FIG pubblicato sul sito federale.

**2.3** Tutti i documenti indirizzati alla Commissione relativi alle formalità di cui al presente capitolo dovranno essere redatti in italiano ovvero, ove redatti in lingua diversa dall’italiano, essere accompagnati dalla traduzione in italiano debitamente asseverata.

**2.4** La Commissione nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda:


a) notifica a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’interessato il provvedimento di accoglimento o di diniego;

b) in caso di domande incomplete o di necessità di chiarimenti, invita a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’interessato a produrre ogni ulteriore documento; in tal caso, il termine di cui al precedente periodo, decorre nuovamente dal ricevimento da parte della Commissione dei documenti o chiarimenti richiesti;

In caso di accoglimento, accertato che il richiedente sia abilitato all’esercizio dell’attività di Agente stabilito nell’ambito della Federazione sportiva dello Stato di provenienza, la Commissione provvederà all’iscrizione nella sezione speciale del Registro federale senza necessità per il richiedente di dover sostenere l’esame di abilitazione. Tale annotazione verrà comunicata entro trenta (30) giorni dalla FIG al CONI che provvederà all’iscrizione del soggetto nell’apposita sezione del Registro Nazionale. Decorsi tre (3) anni dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro federale, l’Agente stabilito in regola con tutti gli obblighi previsti dal Regolamento CONI e dal presente Regolamento, ivi compresi gli obblighi di aggiornamento di cui al successivo art. 12, che abbia esercitato in Italia l’attività di Agente stabilito ai sensi dell’art. 11, comma 5 del Regolamento CONI, può richiedere l’iscrizione al Registro federale e a quello del CONI senza essere sottoposto a esame di abilitazione. Tale iscrizione verrà comunicata entro trenta (30) giorni dalla FIG al CONI.

## **Art. 6 Rinnovo Annuale dell’iscrizione al Registro federale e cancellazione dal Registro federale.**

**1.** Fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell’esame di abilitazione, per la permanenza nel Registro federale, l’Agente e l’Agente stabilito devono presentare alla Commissione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale dell’iscrizione dell’anno precedente, un’istanza di rinnovo su modulo federale di cui all’allegato D unitamente all’allegato E ed alla dimostrazione di avvenuto pagamento della quota annuale di rinnovo cui al comma successivo, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [federgolf@pec.it](mailto:federgolf@pec.it) o, in caso di impossibilità, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a F.I.G. – Federazione Italiana Golf - Commissione federale Agenti Sportivi – Viale Tiziano 74 00196 Roma; farà fede la ricevuta di consegna in caso di spedizione tramite PEC o, in caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale dell’Ufficio postale accettante. L’Agente non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dall’art. 18 Regolamento Agenti CONI.



Nel caso intervenga una delle situazioni suindicate, la Commissione provvede ad inviare apposita segnalazione alla Commissione Agenti CONI.

2. Il rinnovo al Registro federale è subordinato:

a) al versamento, entro trenta (30) giorni antecedenti la scadenza annuale dell'iscrizione dell'anno precedente, la quota annua di rinnovo fissata dal Consiglio Federale della FIG e pubblicata sul sito federale nella sezione Agenti Sportivi, pena la cancellazione dal Registro federale stesso. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale "rinnovo iscrizione al Registro federale degli Agenti Sportivi / degli Agenti Sportivi stabiliti di golf per l'anno....." ed il nominativo dell'Agente richiedente, tramite bonifico bancario effettuato a favore della Federazione Italiana Golf - **IBAN:** IT61 A056 9603 2150 0000 5340 X01 – Banca Popolare di Sondrio Filiale: 153 ROMA - AG. 15 **BIC/SWIFT:** POSOIT2107Q **BIC/SWIFT SEDE:** POSOIT22.

b) alla stipula della polizza di rischio professionale con durata di almeno un (1) anno contratta con una compagnia con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

3. Pervenuto il pagamento, la Commissione rilascerà entro venti (20) giorni il certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione necessario per il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale CONI.

4. Con l'istanza di rinnovo, l'Agente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, conferma la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all'atto della prima iscrizione al Registro.

5. La Commissione, avendo ricevuto l'istanza di rinnovo ma accertato il mancato versamento, avvisa previamente l'Agente mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata con indicazione del termine perentorio di quindici (15) giorni entro il quale l'Agente può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione. Ricevuti i chiarimenti la Commissione delibera definitivamente.

6. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'Agente a mezzo posta elettronica certificata e successivamente pubblicato nella Sezione del Registro federale appositamente dedicata.

7. La cancellazione dal Registro federale è altresì disposta con provvedimento della Commissione, nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione dell'istanza di rinnovo di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente Regolamento o di una delle condizioni dell'art. 19, comma 2 del Regolamento Agenti Sportivi CONI;
- c) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 8 del d.p.c.m. del 23 marzo 2018;
- d) Cancellazione dal Registro Nazionale del Coni;
- e) richiesta dell'interessato.

8. Avverso i provvedimenti di cancellazione, si potrà procedere come stabilito dall'art. 7 comma 4 del Regolamento Agenti CONI.

9. Per ottenere la cancellazione dal Registro federale, l'Agente deve:


- a) presentare istanza alla Commissione mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) fornire prova che eventuali mandati in corso siano già terminati o già risolti.

La cancellazione volontaria ha effetto a far data dalla decisione della Commissione che sarà comunicata all'interessato.

La Commissione trasmette senza indugio al CONI il provvedimento adottato, ai fini di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento CONI .

10. In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l'agente può presentare una nuova domanda di iscrizione.

11. Ogni variazione inerente ai dati degli iscritti al Registro federale sarà comunicata alla Commissione CONI Agenti Sportivi entro dieci (10) giorni dalla notizia della stessa.



## **Art. 7 La Commissione federale Agenti Sportivi**

1. È istituita presso la FIG la Commissione federale Agenti Sportivi, nominata dal Consiglio Federale e composta da un Presidente, da un Vicepresidente e da tre (3) componenti selezionati tra persone in possesso di esperienza giuridico-sportiva e svolge la sua attività avvalendosi del personale federale e di un segretario nominato dal Consiglio Federale. .
2. La Commissione rimane in carica quattro (4) anni; eventuali componenti nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato della Commissione. I componenti sono rieleggibili nei limiti posti dalle previsioni di legge.
3. La Commissione si riunisce almeno due (2) volte all'anno ed è ammessa la partecipazione dei componenti anche a distanza tramite videoconferenza o altro equivalente tecnologico che sia idoneo o disponibile. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre (3) membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vice Presidente. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. L'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti almeno tre (3) giorni prima della riunione e può essere modificato solo con il consenso di tutti i componenti della Commissione.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. i), la Commissione federale Agenti Sportivi, con collegio di tre componenti designato dal Presidente della Commissione, giudica in primo grado le violazioni degli Agenti Sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel presente Regolamento, nei Regolamenti federali in generale e nel Regolamento CONI.
6. In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

## **Art. 8 Competenze e funzioni della Commissione Agenti Sportivi FIG**

### 1. La Commissione è competente a:

- a) definire il programma di esame della prova speciale prevista dall'art. 10 comma 2 e dei corsi di aggiornamento;
- b) organizzare l'esame per rilasciare il certificato di iscrizione dell'Agente nel Registro federale;
- c) predisporre il bando per esame speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
- d) escludere dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
- e) curare l'iscrizione nel Registro federale dei soggetti in possesso delle condizioni di cui all'art. 1 e dei requisiti di cui all'art. 3;
- f) provvedere alla cancellazione dal Registro federale nei casi previsti dall'art. 6, pubblica nel Registro federale le sanzioni irrogate agli Agenti Sportivi e annota i provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 6;
- g) deliberare, su richiesta dell'interessato, la reinscrizione nel Registro federale, dandone immediata comunicazione alla Commissione CONI;
- h) comunicare alla Commissione CONI la lista degli Agenti iscritti nel Registro federale e alla sua Sezione speciale;
- i) adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall'art. 16 e nella composizione prevista dall'art. 7 e provvede alla revoca della sospensione quando rileva che sono venute meno le condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;
- l) istituire e tenere, su delega del CONI, il registro dei contratti di mandato previsto dall'art. 21, comma 9 del Regolamento CONI;
- m) proporre al Consiglio federale, il Codice di condotta di cui all'art. 5, comma 9 del Regolamento CONI;
- n) pubblicare sul sito della FIG:
  - i) i risultati della prova speciale per ottenere l'iscrizione nel Registro federale;



- ii) il Registro federale;
- iii) la lista delle persone giuridiche a mezzo delle quali gli Agenti possono svolgere la loro attività;
- o) stabilire ogni anno il massimale delle polizze di assicurazione per la responsabilità professionale di cui all'art. 3 lettera l);
- p) Provvedere all'accreditamento delle attività formative promosse e organizzate da enti e istituti.

**2. La Commissione, inoltre, provvede a:**

- a) revocare la sospensione quando rileva che sono venute meno le condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;
- b) disporre accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'Agente a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro federale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;
- c) imporre agli Agenti italiani e agli Agenti stabiliti, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento del Regolamento CONI degli agenti sportivi;
- d) iscrivere nel Registro federale la lista delle persone giuridiche, autorizzate dal CONI, a mezzo delle quali gli agenti sportivi possono svolgere la loro attività.

In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

### **Art. 9 Registro dei Contratti di mandato**


1. Presso la Segreteria della Commissione è istituito il Registro dei Contratti di mandato, assicurandone la custodia e definendone il regime di pubblicità nei termini di legge.

2. Gli Agenti che hanno ottenuto la licenza FIG, devono obbligatoriamente depositare presso la Segreteria della Commissione, entro (20) giorni dalla data di stipula, i nuovi contratti di mandato. Devono altresì depositare eventuali modifiche dei contratti di mandato in essere nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o revoca entro venti (20) giorni dal verificarsi delle stesse.

### **Art. 10 Prova speciale dell'esame di abilitazione**

1. Per l'ammissione alla prova speciale è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
- f) non avere riportato, nell'ultimo quinquennio, sanzioni per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;



- h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione Italiana Golf ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- i) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell'ambito dell'ordinamento sportivo, non essere inadempiente ai relativi obblighi di pagamento.

2. La prova speciale ha per oggetto la verifica scritta e/o orale delle seguenti materie:

- 1.1 lo Statuto della Federazione Italiana Golf;
- 1.2 il Regolamento organico della Federazione Italiana Golf;
- 1.3 il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf;
- 1.4 il Regolamento professionisti della Federazione Italiana Golf;
- 1.5 il Regolamento sanitario della Federazione Italiana Golf;
- 1.6 il Codice etico della Federazione Italiana Golf
- 1.7 le Regole dello Status del Dilettante;
- 1.8 le Decisioni sulle Regole dello Status del Dilettante;
- 1.9 i regolamenti dei circuiti e dei tornei professionistici;
- 1.10 lo Statuto e i Regolamenti della PGA;
- 1.11 la Circolare Affiliazione, Aggregazione e Tesseramento della Federazione Italiana Golf.

3. La FIG organizza annualmente due sessioni di prova speciale che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di giugno e dicembre.

4. La procedura d'esame è disciplinata dal bando pubblicato sul sito istituzionale della FIG.

Tutte le persone fisiche interessate a partecipare alla prova speciale dell'esame di abilitazione dovranno indirizzare alla Commissione, secondo termini e modalità stabilite con apposito bando da pubblicarsi con Comunicato Ufficiale sul sito internet della FIG:

- a) la domanda di partecipazione;
- b) la dichiarazione nella quale il candidato attesta di aver preso conoscenza delle norme statutarie e regolamentari del CONI e della FIG che si impegna a rispettare;
- c) dichiarazione nella quale attesta di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del presente Regolamento;
- d) una fotocopia di un documento di identità in corso di validità recante indicazione della nazionalità del candidato nonché del suo attuale domicilio (es. carta di identità, passaporto);
- e) distinta comprovante il pagamento del contributo richiesto per la partecipazione alla prova speciale (secondo l'importo fissato annualmente dal Consiglio Federale e indicato dal bando).

La modulistica necessaria sarà resa disponibile sul sito internet della Federazione Italiana Golf (sezione Agenti Sportivi).

5. Alla prova speciale è ammesso il candidato che abbia validamente superato la prova generale, di cui all'art. 4 DPCM 23.3.2018 e successive modifiche, svolta presso il CONI e che abbia presentato domanda di partecipazione conformemente a quanto previsto da comma 4 del presente articolo.

6. L'ammissione alla prova speciale sarà comunicata all'interessato entro i sette (7) giorni anteriori allo svolgimento della prova.

**Il superamento della prova speciale dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro due (2) anni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei candidati che avranno superato la prova generale e risulteranno ammessi alla prova speciale.**



### **Art.11 Commissione esaminatrice**

1. Per la valutazione della prova speciale è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre (3) membri nominati dal Consiglio Federale, tra i quali, obbligatoriamente, un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque (5) anni e magistrati.

2. La composizione della Commissione esaminatrice viene pubblicata sul sito istituzionale della FIG.

### **Art. 12 Obbligo di aggiornamento**

L'Agente, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, avrà l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per un minimo di dieci (10) ore annuali. Con l'iscrizione, l'Agente si impegna, quindi, a seguire e a certificare la frequenza ai "Corsi di formazione e aggiornamento", organizzati e/o accreditati dalla FIG che dovrà anche stabilirne le modalità ed i programmi.

La mancata certificazione dell'obbligo di aggiornamento comporterà la cancellazione dal Registro federale.

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione al Registro federale a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività di Agente, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.

### **Art. 13 I contratti di mandato dell'Agente Sportivo**

1. Un Agente può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale.

2. In adempimento dei doveri di informazione e di trasparenza e nel rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento dell'ordinamento sportivo, il contratto di mandato deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti requisiti:

- a) le generalità complete delle parti contraenti;
- b) l'oggetto del contratto di mandato;
- c) la data di stipula del contratto di mandato e la durata, che non può essere superiore a due (2) anni, pena la sua riduzione *ex lege* entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto di mandato si intenderà conferito per due anni);
- d) il corrispettivo dovuto all'Agente e il soggetto tenuto al pagamento, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto di mandato con una società, l'assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l'Agente per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto di mandato;
- e) la sottoscrizione delle parti del contratto di mandato e, qualora il contratto di mandato abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, la sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà o la tutela legale;
- f) il numero delle parti nel cui interesse agisce l'Agente e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte;
- g) le modalità di recesso dal contratto di mandato;
- h) la data di scadenza.

3. Il contratto di mandato, se redatto in lingua diversa da quella italiana, deve essere depositato unitamente ad una traduzione giurata in lingua italiana.



4. Il contratto di mandato può essere conferito:
  - a) da una sola o da più parti (c.d. mandato plurimo);
  - b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.
5. Il contratto di mandato non può essere rinnovato in via tacita.
6. Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 cod. pen., il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo.

Chi ha svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o nazionale, anche a seguito di cancellazione, è soggetto alla annotazione, che consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro Federale e del Registro Nazionale per un periodo di tempo da 1 mese a 2 anni del nominativo e dei dati del soggetto che ha svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o nazionale. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale agenti nonché nel Registro Nazionale agenti, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali nel cui ambito si è svolta l'attività in questione. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale presso la Federazione nel cui ambito è stata svolta l'attività, secondo quanto disciplinato nel Regolamento Agenti Sportivi.

7. L'importo del compenso dovuto è in genere calcolato sulla base del compenso lordo annuo dell'atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Ove il compenso dell'agente sportivo non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo dell'atleta.

8. Le parti possono risolvere consensualmente il mandato in qualsiasi momento, mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata di risoluzione, nella quale dovranno essere esplicitamente regolati tutti i rapporti in essere tra le parti.

9. L'atleta può revocare il mandato al procuratore con lettera raccomandata A/R o altro mezzo equipollente entro i tempi previsti dal contratto di mandato.

In tal caso l'atleta è obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto di mandato sino alla scadenza dello stesso nei termini e modalità convenute.

10. Nel caso in cui la revoca avvenga fuori dai tempi previsti dal contratto di mandato, l'Agente che si ritenga danneggiato può ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, organo competente a decidere le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli Agenti Sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

11. L'Agente può recedere dal mandato nei confronti dell'atleta, con un preavviso di trenta (30) giorni, con lettera raccomandata A/R o altro mezzo equipollente. L'atleta che si ritenga danneggiato può ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

12. Quando a conferire il mandato all'Agente è un golfista professionista minore di età, l'incarico dovrà essere sottoscritto anche da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela legale. Un golfista professionista minore di età, comunque, non può essere rappresentato da un Agente prima del compimento anagrafico del 16° anno di età.

13. Nessun pagamento, utilità o beneficio di sorta è dovuto all'Agente in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti di mandato o tesseramenti di calciatori minori di età. Tale clausola deve essere espressamente menzionata nel mandato.

#### **Art. 14 I doveri dell'Agente Sportivo di Golf**

1. L'Agente Sportivo di Golf è tenuto ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti CONI e FIG, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale. E' specificatamente richiesto, nell'ambito della disciplina federale, il rispetto del codice etico che fosse adottato dalla Federazione su proposta della Commissione federale Agenti Sportivi.



2. L'Agente agirà con autonomia, trasparenza e indipendenza garantendo che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente gli interessi del singolo atleta rappresentato e che ogni contratto di mandato concluso sia conforme alle norme CONI e FIG, nonché a quelle del diritto italiano in particolare quelle che disciplinano la tutela della salute.
3. Gli Agenti devono comunicare alla Commissione di cui all'art. 7, ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti (20) giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.
4. L'Agente è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento annui organizzati dalla FIG o da altri soggetti accreditati.
5. Nello svolgimento dell'attività professionale rientrante nel rapporto instaurato con l'atleta, l'Agente Sportivo è tenuto alla sottoscrizione del contratto di mandato redatto in forma scritta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.
6. La Commissione nella composizione richiamata all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento esercita funzione disciplinare nei confronti degli Agenti Sportivi di Golf.

### **Art. 15 Divieti**

1. Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici.
2. È vietato all'Agente Sportivo di far valere, in fase di trattativa, interessi personali diversi ed estranei rispetto a quelli dell'atleta; non possono avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo relativo alla Federazione Italiana Golf.
3. Configura ipotesi di conflitto di interessi altresì la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta.
4. Il ruolo di Agente Sportivo è precluso a coloro che:
  - a) sono atleti professionisti o dilettanti tesserati presso una federazione sportiva nazionale professionistica;
  - b) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo della Federazione Italiana Golf;
  - c) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo del golf.
5. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo.

Per gli atleti, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica
6. È fatto divieto agli atleti di conferire mandati ad Agenti non iscritti nel Registro CONI e nel Registro federale e di farsi assistere da un Agente al quale non sia stato preventivamente conferito mandato.

È fatto divieto ad una Società di conferire incarichi ad Agenti non iscritti nel Registro CONI e nel Registro federale.

È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, di svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi. Configura ipotesi di conflitto di interessi anche quella in cui la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un



parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un atleta verso la suddetta società o presso quest'ultima.

Con l'eccezione del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 2, lett. d), configura ipotesi di conflitto di interessi altresì la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta.

7. Sono annullabili i contratti di mandato stipulati dall'agente sportivo in violazione dei precedenti commi

### **Art. 16 Regime sanzionatorio**

8. La Commissione federale, nella composizione di cui all'art. 7 comma 5, è competente a giudicare in primo grado le violazioni degli Agenti rispetto alle disposizioni racchiuse nel presente Regolamento, nei Regolamenti federali in generale e nel Regolamento CONI. Il procedimento disciplinare è regolato dal Regolamento disciplinare Agenti Sportivi adottato dalla Giunta Nazionale del CONI.

9. La Commissione CONI giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione federale.

10. Avverso le decisioni della Commissione CONI è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 54 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

11. Ogni violazione della normativa applicabile agli Agenti comporta, a seconda della gravità, della sua durata e di eventuali recidive, l'applicazione delle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:

- a) censura,
- b) sanzione pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;
- c) sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di trentasei mesi;
- d) radiazione dal Registro nazionale.


5. Nel caso in cui l'Agente commetta un illecito sanzionabile ai sensi del comma 1 e sia legale rappresentante o socio di una società di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento:

- a) se l'illecito è commesso nell'esercizio dei poteri gestori della società, la sanzione pecuniaria è irrogata anche a quest'ultima, con vincolo di solidarietà passiva;
- b) la sospensione dell'agente sportivo dall'esercizio dell'attività comporterà analogha impossibilità di agire per la società e per l'intera durata del provvedimento di sospensione.

6. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere eseguito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa comunicazione. In mancanza, decorso tale termine, l'Agente è automaticamente sospeso dall'esercizio dell'attività sino all'avvenuto pagamento. La Commissione, previa valutazione dell'istanza dell'interessato, può autorizzare il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

7. È punito con la sospensione dal Registro da sei (6) a trentasei (36) mesi l'Agente che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con un altro Agente, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

8. L'Agente non può acquisire rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro. L'Agente non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l'ottenimento di mandati. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da sei a trentasei mesi, ovvero della radiazione dal Registro nei casi giudicati più gravi.



Per quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le norme del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi del CONI.

### **Art. 17 Risoluzione delle controversie**

Sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli Agenti Sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

### **Art. 18 Trasparenza**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare al CONI e alla Federazione Italiana Golf i dati analitici relativi a tutti i corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad Agenti, secondo il modello adottato dallo stesso CONI.

Tra i dati analitici vanno indicati anche il Paese ove è ubicata la banca ove è stato effettuato l'accredito del corrispettivo erogato. Entro il 31 marzo di ogni anno la Federazione rende noti i predetti dati.

2. Il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria, senza aver richiesto a FIG la specifica autorizzazione, è valutato violazione particolarmente grave e comporta per l'Agente, l'atleta e la Società le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

### **Art. 19 Disposizioni finali e transitorie**

#### **1. Modalità di comunicazione degli atti**

Ove non diversamente previsto, tutti gli atti di cui al presente Regolamento possono essere trasmessi per via telematica mezzo PEC all'indirizzo che verrà indicato dall'Agente all'atto dell'iscrizione al Registro federale.

#### **2. Termini**

Tutti i termini previsti dal presente Regolamento relativamente ad adempimenti cui sono tenuti gli Agenti sono da considerarsi perentori.

#### **3. Modalità di pagamento a favore della FIG**

Gli Agenti devono effettuare i pagamenti alla FIG esclusivamente tramite bonifico bancario. Ad evidenza dei pagamenti effettuati, l'Agente dovrà fornire alle competenti strutture della FIG copia della disposizione bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN (*Transaction Reference Number*).

L'Agente ha l'obbligo di effettuare i bonifici esclusivamente da intermediari bancari del Paese di residenza.

Per gli Agenti residenti fuori da SEPA saranno considerati dalla FIG esclusivamente i pagamenti effettuati in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio ex D.lgs. 231/2007 e ss.

Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili, oltre che agli agenti sportivi stabiliti, anche agli agenti sportivi domiciliati.

### **Art. 20 Istituto della domiciliazione**

1. Può assumere la qualifica di Agente Sportivo domiciliato e ottenere l'iscrizione nel relativo elenco il soggetto che, contestualmente:

(i) sia residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano);



(ii) sia abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulta regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento;

(iii) nel corso dell'ultimo anno, abbia ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati; fatti salvi i poteri di verifica della Commissione Agenti Sportivi di cui al comma 5.

2. La domiciliazione, che deve essere effettuata presso un agente regolarmente iscritto al Registro nazionale e al Registro federale determina:

a) l'obbligo di depositare in sede di domanda l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione, unitamente al certificato storico di residenza, a documentazione probante l'iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione sportiva nazionale dello Stato di residenza, ovvero presso la Federazione internazionale di riferimento, ed al certificato di inserimento nell'elenco del Registro federale relativo agli agenti sportivi domiciliati, rilasciato dalla Federazione sportiva nazionale professionistica;

b) l'obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all'agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l'obbligo del domiciliatario e dell'agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell'ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti;

c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall'agente sportivo domiciliato;

d) l'obbligo in capo all'Agente Sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell'ambito del mandato, fermo restando che quest'ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell'agente sportivo domiciliato.

3. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art.2, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario al Registro federale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.

4. Ai fini dell'iscrizione e mantenimento nel Registro federale, l'agente sportivo domiciliato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), e ai fini dell'iscrizione della società, attraverso cui il medesimo organizza imprenditorialmente la propria attività, essa deve risultare nel contratto di collaborazione e devono ricorrere le condizioni di cui all'art.1, comma 3, del presente Regolamento.

5. La Commissione si riserva di richiedere al domiciliatario ed all'agente sportivo domiciliato ogni chiarimento e documentazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4.

### **Art. 21 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dalla delibera di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.



## **FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

### **Regolamento disciplinare Agenti Sportivi**

#### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **Art. 1 – Norme di disciplina e ambito di applicazione**

1. Le norme di disciplina contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti gli agenti sportivi iscritti nel Registro federale degli agenti sportivi istituito presso la FIG.

##### **Art. 2 – Responsabilità disciplinare**

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e violazione delle regole di condotta previste nel presente Regolamento, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Le violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II del presente Regolamento comportano l'irrogazione delle sanzioni ivi espressamente previste. Ove non riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II, ma comunque integranti la violazione dei doveri previsti ai successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, comportano l'irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 14 del presente Regolamento secondo i criteri ivi indicati.

##### **Art. 3 – Condizione per l'esercizio dell'attività professionale**

1. L'iscrizione al Registro Federale ed al Registro Nazionale è condizione per l'esercizio dell'attività di agente sportivo.
2. Le cause di cancellazione dal Registro Federale sono disciplinate nel Regolamento Federale Agenti Sportivi.
3. E' vietato l'esercizio dell'attività di agente sportivo prevista e regolata nel Regolamento Federale Agenti Sportivi a chi non sia iscritto nel Registro federale e nel Registro nazionale. L'esercizio dell'attività da parte di chi non sia iscritto comporta, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di cui all'art. 348 del codice penale ed alla nullità dell'incarico, le conseguenze previste al successivo art. 15.

##### **Art. 4 – Forma dell'incarico**

1. L'incarico di agente deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta a pena di nullità.

##### **Art. 5 – Dovere di evitare incompatibilità**

1. L'agente sportivo ha il dovere di evitare le incompatibilità e le situazioni di conflitto, previste nel Regolamento Federale Agenti Sportivi.
2. L'agente ha altresì il dovere di evitare qualunque attività che sia comunque incompatibile con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

##### **Art. 6 – Dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza**

1. L'agente sportivo ha il dovere di svolgere l'attività con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, trasparenza e competenza, rispettando i principi della leale concorrenza.

##### **Art. 7 – Rapporto di fiducia, dovere di fedeltà, dovere di diligenza**

1. L'agente sportivo è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente è di carattere fiduciario e l'agente sportivo ha il dovere di adempiere al mandato nell'interesse del proprio cliente.
3. L'agente sportivo deve adempiere il mandato ricevuto con diligenza assicurando la qualità della prestazione resa.

**Art. 8 – Dovere di riservatezza**

1. L'agente sportivo è tenuto ad osservare, nello svolgimento dell'attività, tutte le norme di legge ed i regolamenti sportivi, posti a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali venga in possesso.
2. L'agente sportivo è tenuto, nell'interesse del proprio cliente, a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relative all'incarico ricevuto, eccettuati i casi in cui per legge sia tenuto a darne comunicazione e terzi.

**Art. 9 – Dovere di aggiornamento professionale**

1. L'agente sportivo è tenuto a curare la propria formazione professionale frequentando i corsi e le attività a tale scopo istituiti dalla FIG o dai soggetti da questi preposti alla formazione.

**Art. 10 – Informazioni sull'esercizio dell'attività**

1. L'agente sportivo, nel fornire le informazioni circa la propria attività, attraverso qualunque canale di comunicazione e di pubblicità, deve osservare il dovere di trasparenza, verità e correttezza. Egli è tenuto a non divulgare informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive, estranee alla attività professionale.

**Art. 11 – Rapporti con le istituzioni sportive e con gli organi di informazione**

1. L'agente sportivo è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi dell'etica sportiva e delle norme emanate dalla FIG e dal CONI.
2. Nei rapporti con la FIG, con il CONI e in genere con le istituzioni sportive l'agente sportivo è tenuto a mantenere un comportamento ispirato a lealtà e correttezza e ad evitare comportamenti che pregiudichino l'immagine e il decoro delle istituzioni sportive.
3. Nei rapporti con i mezzi di informazione l'agente sportivo è tenuto a rispettare il dovere di riservatezza e di discrezione, e può fornire informazioni riguardanti il cliente solo con il consenso di quest'ultimo e sempre che non si tratti di fatti non divulgabili per altre ragioni.

**Art.12 – Rapporti con i colleghi**

1. L'agente sportivo deve osservare i doveri di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi.

**Art. 13 – Potestà disciplinare**

1. Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi di esercitare la potestà disciplinare e di irrogare le rispettive sanzioni.
2. Spetta alla Commissione CONI Agenti Sportivi la potestà di annullare, confermare o riformare le sanzioni irrogate dalla Commissione Federale Agenti Sportivi.
3. Il procedimento disciplinare è regolato al Titolo III del presente Regolamento.

**Art. 14 – Sanzioni. Criteri di valutazione e di irrogazione**

1. Le sanzioni disciplinari sono:
  - a) censura: consiste nel biasimo formale;
  - b) sanzione pecuniaria: consiste nel versamento di una somma da 250,00 euro a 10.000,00 euro;
  - c) sospensione: consiste nella esclusione, per il periodo da tre mesi a trentasei mesi, dell'agente sportivo dal Registro federale con conseguente inibizione a svolgere, per il medesimo periodo di tempo, l'attività di agente sportivo.
2. Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi irrogare la sanzione in misura proporzionale alla violazione commessa.
3. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.
4. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
5. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dal cliente o da terzi, della compromissione dell'immagine della categoria, o del movimento sportivo nell'ambito del quale opera l'agente, dei precedenti disciplinari.



6. Per le violazioni riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II del presente Regolamento la Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta ad applicare la sanzione ivi espressamente prevista, commisurandola secondo i criteri indicati ai precedenti commi 4 e 5. Per i comportamenti non riconducibili alle ipotesi tipizzate, integranti violazione dei doveri previsti ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, le sanzioni sono quelle previste al precedente comma 1, da irrogarsi secondo i seguenti criteri:

- a) censura: si applica quando il fatto contestato non è grave, non ha avuto conseguenze pregiudizievoli, e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta ulteriori infrazioni;
- b) sanzione pecuniaria: si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto, sia considerati congiuntamente che separatamente, non consentono di irrogare la censura;
- c) sospensione: si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi.

7. Nella commisurazione della sanzione da irrogare la Commissione Federale Agenti Sportivi applicherà i criteri di cui ai precedenti commi 4 e 5.

8. Le sanzioni irrogate, tranne la censura, sono pubblicate sul Registro federale.

#### **Art. 15 – Annotazione**

1. L'annotazione consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati di chi abbia svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o in quello Nazionale, anche a seguito di cancellazione.

2. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti della FIG.

3. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi dietro segnalazione o esposto anche della Procura Federale, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'esponente corredato dai documenti che comprovano l'esercizio dell'attività da parte dell'agente e dei dati dell'agente medesimo. La Commissione, verificato che l'agente sportivo in questione non è iscritto presso il Registro federale e/o nazionale lo invita a fornire chiarimenti e documenti entro quindici giorni, decorsi i quali ove ravvisi i presupposti assume il provvedimento di annotazione per un periodo di tre mesi. Per ogni violazione successiva alla prima l'annotazione sarà di ulteriori due mesi, anche consecutivi ad una precedente annotazione per un massimo di due anni consecutivi.

4. Nell'assumere il provvedimento la Commissione Federale Agenti Sportivi decide a maggioranza dei componenti. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei componenti.

5. Il provvedimento è trasmesso alla Commissione CONI Agenti Sportivi che può rivalutarlo anche previa nuova audizione dell'interessato.

6. Il provvedimento è altresì trasmesso all'agente sportivo ed alla FIG per gli eventuali provvedimenti inibitori conseguenti.

7. La annotazione come determinata dalla Commissione CONI ha carattere definitivo e viene registrata sul Registro federale e sul Registro nazionale.

## **TITOLO II LE SINGOLE VIOLAZIONI**

#### **Art. 16 – Conferimento dell'incarico**

1. L'incarico deve essere conferito dal cliente secondo le modalità stabilite dalla legge e da eventuali norme regolamentari previste dalla FIG o dal CONI.

2. L'incarico deve essere conferito con atto scritto a pena di nullità.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è sanzionata con la censura.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 2 è sanzionata con una sanzione pecuniaria non inferiore a 2.000,00 euro, ferme restando le conseguenze della nullità dell'incarico.

#### **Art. 17 – Conflitto di interessi**

1. L'agente sportivo o la società di cui è socio, non può svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi con il proprio cliente.



2. Configura ipotesi di conflitto di interessi anche quella in cui la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un atleta verso la suddetta società o presso quest'ultima.
3. Configura altresì conflitto di interessi la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta.
4. L'agente è tenuto a informare il cliente di una sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata con la sospensione da tre mesi a trentasei mesi. La violazione della disposizione di cui al comma 4 è sanzionato con la censura.

#### **Art. 18 – Accaparramento di clientela**

1. L'agente sportivo non può entrare in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione della sospensione da sei mesi a trentasei mesi.

#### **Art. 19 – Pratiche scorrette**

1. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi o omaggi in cambio della presentazione di un atleta di una società sportiva o per l'ottenimento di uno o più mandati.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta la sanzione della sospensione non inferiore a sei mesi.

#### **Art. 20 – Divieto di attività senza titolo**

1. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento dell'attività di agente sportivo in pendenza di un provvedimento di sospensione irrogato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi. La violazione di tale disposizione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria non inferiore a 500,00 euro.
2. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'agente sportivo che, nel periodo di sospensione, operi servendosi di soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività o non iscritti al Registro. La violazione di tale disposizione comporta la sanzione pecuniaria non inferiore a 500,00 euro.

#### **Art. 21 – Dichiarazioni a mezzo stampa**

1. L'agente sportivo che mediante dichiarazioni scritte o verbali e interviste, rilasciate o divulgate tramite qualunque mezzo di comunicazione leda l'onore e la reputazione delle istituzioni sportive è sanzionato con la sanzione pecuniaria da 250,00 euro a 500,00 euro, e nei casi più gravi o quando il comportamento sia ripetuto, con la sospensione di tre mesi.

### **TITOLO III PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

#### **Art. 22 – Competenza**

1. La competenza ad accertare gli illeciti disciplinari commessi dagli agenti sportivi, previsti nel presente Regolamento, e a irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione Federale Agenti Sportivi.
2. La Commissione Federale Agenti Sportivi giudica collegialmente con Collegio di tre componenti designato dal Presidente, che può farne parte.
3. La Commissione CONI Agenti Sportivi, istituita ai sensi del Regolamento Agenti Sportivi approvato dal CONI, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, e può annullare, confermare o riformare le sanzioni irrogate dalla medesima Commissione.

**Art. 23 – Registro delle notizie di illecito**

1. Presso la Commissione Federale Agenti Sportivi è istituito un Registro nel quale devono essere annotate, con numero progressivo e data di ricezione, le notizie di illecito pervenute.

**Art. 24 – Comunicazioni**

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi invia i provvedimenti assunti e ogni comunicazione relativa ai procedimenti disciplinari, via PEC o posta ordinaria, esclusivamente agli indirizzi risultanti sul Registro Federale.

**Art. 25 – Avvio del procedimento**

1. La notizia di illecito può pervenire presso la Commissione Federale Agenti Sportivi tramite:

- a) esposto, denuncia o qualunque atto scritto da parte di chi abbia un interesse, purché redatto in forma scritta, e contenente gli elementi sufficienti a identificare l'esponente, nonché l'indicazione chiara del nome e cognome dell'agente i cui comportamenti sono oggetto di denuncia. La Commissione Federale Agenti Sportivi non procederà su notizie di illecito anonime, ossia prive degli elementi sufficienti ad identificare l'esponente, o l'agente sportivo oggetto della segnalazione.
- b) segnalazione della Procura Federale istituita, che, a sua volta, abbia ricevuto una notizia con le medesime caratteristiche di procedibilità previste alla precedente lett. a) del presente comma.

**Art. 26 – Procedimento di primo grado**

1. Ricevuta la notizia dell'illecito secondo quanto previsto all'art. 25, il Presidente della Commissione Federale Agente Sportivi:

- a) verifica senza indugio se la notizia sia pervenuta nelle forme previste all'art. 25 comma 1. In caso contrario, ossia quando non sia possibile individuare in alcun modo l'esponente e/o non sia indicato il nominativo dell'agente sportivo, dichiara con proprio succinto provvedimento il non luogo a procedere. Il provvedimento è annotato sul Registro di cui all'art. 23;
- b) quando non debba procedere nei modi di cui alla lett. a), il Presidente della Commissione, senza indugio:
  - b.1) provvede a formare il collegio secondo quanto previsto all'art. 22 comma 2, ed a fissare la data della riunione preliminare, che dovrà svolgersi almeno quaranta giorni dopo la data di fissazione medesima;
  - b.2) con il medesimo provvedimento nomina un componente del collegio con funzioni di istruttore.

2. Il provvedimento, unitamente all'esposto, viene trasmesso all'agente sportivo oggetto di segnalazione, il quale nei quindici giorni successivi ha facoltà di far pervenire alla Commissione Federale Agenti Sportivi memorie e documenti. Decorsi i quindici giorni il componente istruttore, sulla base degli atti e dei documenti forma una relazione da presentare alla riunione preliminare del Collegio.

3. Il Collegio sentito il componente istruttore:

- a) qualora la notizia di illecito risulti manifestamente infondata, definisce il procedimento con la formula "non luogo a provvedimento disciplinare".
- b) qualora ritiene vi siano elementi sufficienti per procedere all'accertamento disciplinare, formula il capo di incolpazione, e fissa una udienza per la discussione alla quale l'agente sportivo ha facoltà di comparire, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza stessa per presentare un atto di costituzione contenente le difese e le eventuali richieste di prova, nonché per presentare documenti. Il provvedimento deve essere inviato all'incolpato nei tre giorni successivi. Tra la comunicazione del provvedimento e l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

4. L'atto di costituzione può essere sottoscritto dall'incolpato o da un procuratore munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge, da allegarsi all'atto di costituzione.

5. Con l'atto di costituzione l'incolpato può depositare documenti, chiedere che vengano assunte le dichiarazioni di persone informate sui fatti o di periti, le quali possono essere anche rese in forma scritta ed allegate all'atto della costituzione, purché siano sottoscritte dal dichiarante con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, chiedere di essere ascoltato personalmente.

6. All'udienza di discussione l'incolpato può comparire in proprio, o tramite un rappresentante munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge. Ha altresì facoltà di farsi assistere e difendere da persona di sua fiducia.



7. L'udienza di discussione può essere differita, d'ufficio o su richiesta dell'incolpato, solo per comprovati motivi. Con il provvedimento di differimento, disposto dal Presidente del Collegio, e inviato all'incolpato, viene altresì fissata la nuova udienza dibattimentale che deve essere celebrata non oltre i quindici giorni successivi alla data in cui era stata fissata la prima udienza. I termini per la costituzione decorrono comunque dalla data della prima udienza, fatta salva la rimessione in termini che è oggetto di valutazione da parte del Collegio.

8. All'udienza di discussione vengono assunti i mezzi di prova richiesti dall'incolpato e ritenuti ammissibili e rilevanti dal Collegio, e viene ascoltato l'incolpato che ne faccia richiesta. Qualora non sia possibile assumere in tutto o in parte le prove nel corso dell'udienza, anche per mancata comparizione, per comprovati e documentati motivi, dell'incolpato qualora abbia chiesto di essere sentito o qualora non sia rappresentato da un procuratore, o di chi debba essere ascoltato, può essere fissata una successiva udienza entro e non oltre trenta giorni.

9. Il Collegio non può disporre d'ufficio l'assunzione di prove, tranne la acquisizione, anche presso terzi, di documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

10. Dell'udienza viene redatto processo verbale in forma succinta.

11. Al termine dell'udienza il Collegio trattiene in decisione il procedimento.

12. La decisione completa di motivazione deve essere resa e depositata nei venti giorni successivi all'udienza. Il Collegio può disporre un termine più lungo, non superiore a sessanta giorni dandone dichiarazione al termine dell'udienza.

13. La decisione deve contenere il dispositivo e una succinta motivazione dei fatti e delle ragioni di diritto che hanno condotto alla pronuncia, e può essere di proscioglimento o di irrogazione della sanzione disciplinare.

14. La decisione deve essere assunta a maggioranza dei componenti, sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal componente istruttore.

15. La decisione viene depositata presso la Commissione Federale Agenti Sportivi e comunicata all'incolpato.

16. La decisione viene annotata sul Registro delle notizie di illecito di cui all'art. 23.

17. La decisione è esecutiva a fare data dal suo deposito.

#### **Art. 27 – Procedimento d'appello**

1. La Commissione CONI Agenti Sportivi, con collegio di tre componenti designato dal Presidente, che può farne parte, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto previsto dal Regolamento Disciplinare CONI Agenti Sportivi.

#### **Art. 28 – Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport**

1. Avverso le decisioni della Commissione CONI Agenti Sportivi è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, esclusivamente per omessa o insufficiente motivazione, per violazione di legge o per violazione di una o più disposizioni del Regolamento Agenti Sportivi CONI o del Regolamento Federale Agenti Sportivi. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della decisione impugnata.

2. Con il provvedimento che definisce il giudizio il Collegio di Garanzia, se accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata a rinvia nuovamente alla Commissione CONI Agenti Sportivi che dovrà assumere una nuova pronuncia sulla base dei principi di diritto enunciati dal Collegio di Garanzia.

### **TITOLO IV**

#### **NORME FINALI E DI CHIUSURA**

#### **Art. 29 – Procedimento a seguito di cancellazione**

1. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro federale, disposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, per i casi previsti dal Regolamento Federale, è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il relativo procedimento a seguito della cancellazione è disciplinato dall'art. 7, comma 4 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.

2. Ai casi di cancellazione non si applica, pertanto, il procedimento previsto al Titolo III del presente Regolamento.




CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini***FEDERAZIONE  
ITALIANA  
GOLF****Art. 30 – Disposizioni finali**

1. Il procedimento di disciplina è improntato alla libertà di forme.
2. Tutti i termini indicati nel presente Regolamento, tranne quello per il ricorso al Collegio di Garanzia, non sono da ritenersi a pena di inammissibilità.
3. I vizi formali dei provvedimenti vanno fatti valere con i mezzi di gravame.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio ai principi generali di diritto sostanziale e processuale.

**Art. 31 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dalla delibera di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.



ALLEGATO A)

## DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO FIG DEGLI AGENTI SPORTIVI

Il/La sottoscritto/a:

Nome

Cognome

Genere

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza

Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica certificata

Recapiti telefonici

### CHIEDE

l'iscrizione nel Registro FIG degli Agenti Sportivi nella

Sezione Agenti Sportivi

Sezione Agenti Sportivi stabiliti

### DICHIARA

- 1) di conoscere e di impegnarsi a rispettare le leggi, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, della Federazione Italiana Golf e degli organismi sovraordinati nell'ambito dei quali presta la propria attività professionale;
- 2) di aver sottoscritto il Codice di condotta professionale della Federazione Italiana Golf;
- 3) di prestare la sua attività nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza;
- 4) di impegnarsi a comunicare alla Commissione FIG degli Agenti Sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione delle Persone fisiche entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto cui consegue la variazione;
- 5) di autorizzare sin d'ora la FIG e la Commissione FIG degli Agenti Sportivi ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la correttezza del suo operato.

### Allega :

dichiarazione delle persone fisiche (allegato B)

Luogo e data

Il/La dichiarante



ALLEGATO B)

## DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

ALLEGATO B)

Il/La sottoscritto/a:

Nome

Cognome

Genere

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza

Nazionalità

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000),

### DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento CONI e dal Regolamento FIG degli Agenti Sportivi ai fini dell'iscrizione al Registro FIG degli Agenti Sportivi, ed in particolare:

- a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
- f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione Italiana Golf ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- i) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
- j) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);
- k) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18 del Regolamento Agenti Sportivi CONI;
- l) aver stipulato una polizza di rischio professionale;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

m) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria di cui all'art. 4, comma 4 del Regolamento Agenti Sportivi FIG;

n) non essere sottoposti a provvedimento di annotazione secondo quanto stabilito all'art.13, comma 6 del Regolamento Agenti Sportivi FIG

**Allega:**

- copia del documento di identità personale in corso di validità
- distinta di pagamento dei diritti di segreteria per l'iscrizione al Registro federale
- originale o copia conforme all'originale del titolo abilitativo conseguito presso la Federazione sportiva golfistica del paese di provenienza, nella quale l'attività di Agente Sportivo è regolamentata\* .

\* richiesto solo per il rinnovo dell'iscrizione nella sezione degli Agenti Sportivi Stabiliti.

Luogo e data

Il/la dichiarante

ALLEGATO C)

**DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO SOCIETA' DEL REGISTRO FIG DEGLI AGENTI SPORTIVI**

Il/La sottoscritto/a:

Nome

Cognome

Genere

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza

Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica certificata

Recapiti telefonici

Nella qualità di legale rappresentante di:

Ragione sociale

Sede legale

CF/P.IVA

Iscrizione CCIAA

**CHIEDE**

l'inserimento di detta Società nell'Elenco Società del Registro nazionale degli Agenti Sportivi

**DICHIARA**

1) di impegnarsi a comunicare alla Commissione FIG degli Agenti Sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto cui consegue la variazione;

2) di autorizzare sin d'ora la FIG e la Commissione FIG degli Agenti Sportivi ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la correttezza del suo operato.

Dichiara inoltre che al momento attuale:



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

- l'oggetto sociale della società è: \_\_\_\_\_

- nell'ambito della società prestano la loro attività i seguenti Agenti Sportivi:

\_\_\_\_\_

- la maggioranza assoluta del capitale sociale è posseduta dai soci Agenti Sportivi

\_\_\_\_\_

- i soci non posseggono, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi analogo oggetto sociale.

**Allega:**

la documentazione di cui all'art. 1 comma 4 del Regolamento FIG.

Luogo e data

Il/La dichiarante

*M. Cherubini*



## ISTANZA DI RINNOVO DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO FIG DEGLI AGENTI SPORTIVI

Il/La sottoscritto/a:

Nome

Cognome

Genere

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza

Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica certificata

Recapiti telefonici

### CHIEDE

di rinnovare l'iscrizione nel Registro FIG degli Agenti Sportivi nella

- Sezione Agenti Sportivi
- Sezione Agenti Sportivi stabiliti

### DICHIARA

- 1) di conoscere e di impegnarsi a rispettare le leggi, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, della Federazione Italiana Golf e degli organismi sovraordinati nell'ambito dei quali presta la propria attività professionale;
- 2) di aver sottoscritto il Codice di condotta professionale della Federazione Italiana Golf;
- 3) di prestare la sua attività nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza;
- 4) di impegnarsi a comunicare alla Commissione FIG degli Agenti Sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione delle Persone fisiche entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto cui consegue la variazione;
- 5) di autorizzare sin d'ora la FIG e la Commissione FIG degli Agenti Sportivi ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la correttezza del suo operato.

### Allega :

- dichiarazione delle persone fisiche (allegato E)
- distinta di pagamento della quota annuale di iscrizione al Registro federale

Luogo e data

Il/La dichiarante



ALLEGATO E)

**DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER L' ISTANZA DI RINNOVO  
DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO FIG DEGLI AGENTI SPORTIVI**

ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a:

Nome

Cognome

Genere

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza

Nazionalità

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000),

**DICHIARA**

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento CONI e dal Regolamento FIG degli Agenti Sportivi ai fini dell'iscrizione al Registro FIG degli Agenti Sportivi, ed in particolare:

- a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
- f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione Italiana Golf ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- i) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
- j) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);
- k) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18 del Regolamento Agenti Sportivi CONI;
- l) aver stipulato una polizza di rischio professionale;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

m) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria di cui all'art. 4, comma 4 del Regolamento Agenti Sportivi FIG;

n) non essere sottoposti a provvedimento di annotazione secondo quanto stabilito all'art.13, comma 6 del Regolamento Agenti Sportivi FIG

**Allega:**

- copia del documento di identità personale in corso di validità
- originale o copia conforme all'originale del titolo abilitativo conseguito presso la Federazione sportiva golfistica del paese di provenienza, nella quale l'attività di Agente Sportivo è regolamentata. \*

\* richiesto solo per il rinnovo dell'iscrizione nella sezione degli Agenti Sportivi Stabiliti.

Luogo e data

Il/la dichiarante



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini***FEDERAZIONE  
ITALIANA  
GOLF**

Spettabile CONI  
Ufficio Statuti e Regolamenti

Inviata a mezzo mail a: [statuti.regolamenti@coni.it](mailto:statuti.regolamenti@coni.it)

Roma, 22 marzo 2023

**Oggetto: regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di atleti professionisti di golf e regolamento disciplinare - Federazione Italiana Golf**

Spettabile Ufficio,


a seguito della comunicazione prot. N. 000019 del 7 marzo u.s. con la quale si segnalavano gli emendamenti da apportare ai regolamenti indicati in oggetto, si trasmettono unitamente alla presente e in allegato alla mail di invio i regolamenti opportunamente modificati.

Le modifiche surriferite sono state approvate con la delibera del Presidente Federale n. 41 del 21 marzo 2023 che si produce.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Marta Maestroni



**FEDERAZIONE  
ITALIANA  
GOLF**

**IL PRESIDENTE FEDERALE**  
Delibera n. 41 del 21 marzo 2023

**Oggetto: emendamenti al Regolamento Agenti Sportivi e Regolamento Disciplinare della  
Federazione Italiana Golf;**

### **Il Presidente**

- Visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- Visto l'art. 1 comma 373 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che prevede l'istituzione presso il CONI del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;
- Visto il DPCM del 23 marzo 2018 e successive modifiche;
- Preso atto che il vigente Regolamento Agenti Sportivi CONI è stato adottato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 385 del 18.11.2021 e approvato il 10.02.2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della L. 138/1992;
- Considerate le revisioni apportate ai suddetti Regolamenti e ratificate dal Consiglio Federale con delibera n. 131 del 16 marzo 2022 e con delibera n. 75 del 25 gennaio 2023;
- Valutata la comunicazione pervenuta da parte dell'Ufficio Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI del 7 marzo 2023 con la quale si evidenziava la necessità di emendare l'art. 15 del Regolamento Agenti Sportivi della Federazione e l'integrazione del relativo Regolamento Disciplinare;
- Valutate le modifiche per l'adeguamento richiesto, apportare dalla Commissione Federale Agenti Sportivi;
- Vista la necessità di ricevere l'approvazione dei testi indicati in occasione della prossima Giunta Nazionale CONI;
- Valutato che la prossima riunione del Consiglio Federale si terrà in data successiva alla predetta Giunta Nazionale CONI;
- ritenuto pertanto urgente e non procrastinabile deliberare in merito all'oggetto

### **Delibera**

- di approvare le modifiche ai testi del Regolamento Federale Agenti Sportivi e Regolamento Disciplinare deliberate dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, dando mandato al Segretario Generale per tutte le comunicazioni e gli adempimenti del caso;
- di inviare alla Giunta Nazionale del CONI i riferiti Regolamenti per l'approvazione di rito e, per l'effetto, pubblicare i surriferiti documenti sul sito federale.

Il Presidente  
Prof. Franco Chimenti